

ALLEGATO VI

MODELLO DI CONVENZIONE TRA IL BENEFICIARIO ED IL PARTECIPANTE PER LA MOBILITÀ ERASMUS+

Codice Progetto: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119533

Settore: Istruzione scolastica

Tipologia di mobilità: Group mobility of pupils

PREAMBOLO

La presente Convenzione ("**Convenzione**") è stipulata tra le seguenti parti:

da una parte,

l'Organizzazione

IIS "G. Ferro"

Via J.F. Kennedy,48 Alcamo 91011

Tpis00900xistruzione.it

OID: E10133834

di seguito denominato "**l'Organizzazione**"
rappresentato ai fini della firma del presente accordo da:
Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Allegro

e

dall'altra parte

il **Partecipante**

Cognome:

Nome:

Data di Nascita:

Indirizzo completo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

di seguito denominato "**il partecipante**"

hanno concordato di stipulare la presente Convenzione.

La Convenzione è costituita da:

Termini e condizioni

Allegato: Contratto formativo Erasmus+¹

Quanto riportato in Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui all'Allegato.

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1.1. La convenzione dispone i diritti e gli obblighi e i termini e le condizioni applicabili alla sovvenzione accordata per intraprendere un'attività mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2. L'Organizzazione eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.3. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi, come specificato nell'Articolo 3, e si impegna ad effettuare la mobilità come descritto nell'Allegato.
- 1.4. Qualsiasi modifica o integrazione a questa Convenzione dovrà essere concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale per lettera o per mail.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

- 2.1 La presente Convenzione entra in vigore dalla data in cui firma l'ultima delle due parti.
- 2.2 Il periodo di mobilità inizia il 19 maggio 2024 e finisce il 24 maggio 2024
- 2.3 Il calendario dettagliato della mobilità è descritto nell'Allegato di questa convenzione.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

- 3.1 Il contributo finanziario è calcolato seguendo le regole di finanziamento indicate nella Guida al Programma Erasmus+ (vers. 2023).
- 3.2 Il partecipante riceverà un contributo finanziario dai fondi europei Erasmus+ per giorni 6
- 3.3 Il partecipante non può inviare una richiesta di prolungamento.

[Selezionare una delle seguenti Opzioni:]

Opzione 1

L'organizzazione fornisce al partecipante il supporto richiesto sotto forma di pagamento di EUR [...]

Opzione 2

L'Istituto fornisce al Partecipante il supporto richiesto sotto forma di fornitura diretta dei servizi necessari. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza. Il partecipante verrà ospitato in famiglia e si impegna a ricambiare l'ospitalità.

Opzione 3

L'Istituto fornisce al Partecipante il supporto richiesto in forma di pagamento della seguente cifra di EUR [...] e in forma di fornitura diretta per [viaggio / supporto individuale / supporto linguistico / costo del corso / supporto all'inclusione]. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che il servizio offerto soddisfi gli standard di qualità e sicurezza necessari.

¹ Non è obbligatorio che l'Allegato sia firmato in originale. Copie scannerizzate di firme e firme elettroniche possono essere accettate, a seconda della legislazione nazionale.

- 3.4 Il rimborso dei costi sostenuti per l'inclusione, quando applicabile, viene effettuato al 100% dei costi eleggibili in base ai documenti giustificativi presentati dal Partecipante.
- 3.5 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell'UE.
- 3.7 In deroga a quanto indicato all'Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento. Nel caso di mobilità di discenti che includano un compenso che il partecipante può ricevere lavorando al di fuori delle attività di studio/formazione, è necessario in ogni caso che le attività previste nell'Allegato 1 vengano svolte.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

[Applicabile solo in caso di scelta della Opzione 1 o 3 dell'Articolo 3.4]:

- 4.1 Entro 30 giorni dalla firma della Convenzione da entrambe le parti o al ricevimento della conferma di arrivo, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità come specificato nell'Articolo 2.2, il Partecipante riceve un prefinanziamento rappresentante il ___ % *[indicare una percentuale compresa tra il 50% e il 100%]* dell'ammontare massimo del contributo come specificato nell'Articolo 3. Nel caso in cui il partecipante non fornisca i documenti di supporto in tempo, in accordo con il calendario dell'Organizzazione di invio, può essere accettato in via eccezionale un pagamento in ritardo del prefinanziamento, se adeguatamente giustificato

[Applicabile solo se il pagamento di cui all'Art. 4.1 è inferiore al 100% del contributo spettante]:

- 4.2 L'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L'Organizzazione avrà 45 giorni di tempo per emettere l'ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.

ARTICOLO 5 - RECUPERI

- 5.1 Il supporto finanziario o parte di esso sarà recuperato dall'organizzazione di invio se il partecipante non rispetta i termini della convenzione. In caso di mancato rispetto da parte del partecipante dei termini e delle condizioni della convenzione, il partecipante dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'organizzazione di invio. Il partecipante sarà segnalato dall'organizzazione di invio e l'Agenzia Nazionale ne prenderà visione.

ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE

- 6.1 L'organizzazione deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l'assicurazione, o stipulando un accordo con l'organizzazione ricevente affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione, o fornendo al partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un'assicurazione per conto proprio.
- 6.2 La copertura assicurativa deve comprendere almeno un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.

Compagnia di assicurazione: Nobis
Numero della polizza:203053448
Tipologia della polizza:Medico-Assistenza

- 6.3 La parte responsabile della copertura assicurativa è: IIS "G. Ferro", Alcamo (TP). Non è inclusa l'assicurazione contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli. Il partecipante potrà provvedere personalmente alla suddetta assicurazione.

ARTICOLO 7 - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Non applicabile

- 7.1 Il partecipante seguirà il corso di lingua OLS assegnatogli dall'organizzazione.
[opzione se il beneficiario vuole richiedere la valutazione dell'OLS]: Il partecipante deve svolgere la valutazione linguistica OLS entro la scadenza definita dall'organizzazione.
- 7.2 L'organizzazione fornirà tempestivamente al partecipante l'accesso alla piattaforma OLS al fine di permettergli di rispettare i requisiti sopra elencati. Il partecipante immediatamente informerà l'organizzazione in caso di problemi tecnici o di altra natura durante l'utilizzo della piattaforma OLS.

Non applicabile

ARTICOLO 8 - RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

Non applicabile

- 8.1 Il Partecipante deve trasmettere il Rapporto Narrativo online, debitamente compilato, dopo la mobilità all'estero entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'invito a compilarlo. Ai partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo online, può essere richiesto da parte della loro organizzazione un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.
- 8.2 Potrà essere inviato al partecipante un questionario online complementare per consentire un approfondimento su eventuali problemi di riconoscimento.

ARTICOLO 9 – ETICA E VALORI

- 9.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta secondo i più elevati standard etici e secondo il diritto internazionale e nazionale applicabile ai principi etici dell'Unione europea.
- 9.2 Valori: il partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (come il rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto, i diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze).
- 9.3 Se il partecipante infrange uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi di questo Articolo, il finanziamento potrà essere ridotto.

ARTICOLO 10 - PROTEZIONE DEI DATI

- 10.1 L'organizzazione fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano inseriti nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+.

<https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>

- 10.2 Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione alla Convenzione da parte dell'Organizzazione di invio, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Organizzazione di invio e/o all'Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

11.1 Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Organizzazione è legalmente autorizzata a risolvere la Convenzione senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

11.2 In caso di risoluzione da parte del partecipante dovuta alla “forza maggiore”, per esempio una situazione imprevista o eccezionale al di fuori del controllo del partecipante e non attribuibile ad un suo errore o negligenza, il partecipante avrà diritto a ricevere l'importo del finanziamento corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi residui dovranno essere rimborsati.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

12.1 Le parti della Convenzione si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni della Convenzione siano o siano stati correttamente attuati.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ

13.1 Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questa Convenzione, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

13.2 L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dalla Convenzione, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

ARTICOLO 14 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

14.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla Legge italiana.

14.2 Il tribunale competente, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Organizzazione e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni della presente Convenzione, là dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

Il Partecipante

Firma

Luogo e data

Per l'Organizzazione

Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Allegro

Firma

Luogo e data

I genitori /tutori legali

Firma

Luogo e data

I genitori /tutori legali

Firma

Luogo e data
